

Ordini dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Perugia  
e Terni

Ordini degli Avvocati di  
Perugia, Spoleto e Terni

e, p.c. Alle Direzioni Provinciali di  
Perugia e Terni

***OGGETTO: Gestione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di accesso documentale e di accesso civico, alla luce del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 67, comma 3.***

L'art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", prevede che *«sono sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».*

Il legislatore, pertanto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso e dei rilevanti riflessi sull'operatività degli uffici dell'Agenzia delle entrate, ha disposto una sospensione generalizzata delle attività concernenti le risposte alle istanze sopra indicate, ad eccezione di quelle che rivestono *«carattere di indifferibilità ed urgenza».*

Con particolare riguardo alle istanze ex art. 492-bis c.p.c. e relative disposizioni di attuazione, ai fini dell'individuazione delle attività *«aventi carattere di indifferibilità ed urgenza»* occorre fare riferimento al criterio utilizzato nel citato

decreto legge per l'individuazione dei procedimenti civili per i quali non opera il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, così come elencate dall'art. 83, comma 3, lettera a).

In particolare, il legislatore ha espressamente riconosciuto carattere di urgenza, non operando conseguentemente il rinvio delle udienze civili e la sospensione dei termini, tra l'altro, per i seguenti procedimenti:

- 1) *«cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità»;*
- 2) *«procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori (...)»;*
- 3) *«e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».*

Tale ultima eccezione opera quando l'autorità giudiziaria competente dichiara l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti.

Considerata quindi la previsione generalizzata della sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 delle *«attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione»*, al fine di agevolare la prioritaria e tempestiva lavorazione delle istanze che non rientrano nell'automatica sospensione *ex lege*, al momento della trasmissione delle stesse a questa Direzione Regionale è necessario comunicare espressamente e documentare l'urgenza della richiesta.

In particolare, occorre documentare che la richiesta concerne gli specifici procedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 83, comma 3 (di cui ai punti 1 e 2 sopra evidenziati), nonché l'urgenza della richiesta stessa in relazione, in particolare, alla data fissata per l'udienza. Per gli altri procedimenti (di cui al punto 3) in cui venga addotto che la *«ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio»* alla parte istante, tale circostanza dovrà trovare conferma nel provvedimento dell'autorità giudiziaria competente che dichiara l'urgenza della trattazione.

Analoga sospensione fino al 31 maggio 2020, infine, è prevista altresì per la trattazione delle istanze di accesso documentale *ex art.* 22 della legge n. 241 del 1990 e per quelle formulate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico). Anche per tali tipologie di istanze, pertanto, saranno trattate con priorità quelle che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza, tenendo conto delle motivazioni esplicitate in tal senso nella richiesta da parte dell'istante e/o del professionista incaricato. A tale riguardo, si evidenzia che misure di sospensione analoghe a quelle dei procedimenti civili e penali volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate anche in materia di giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020.

Si rappresenta, infine, che, sulla base dei medesimi criteri di urgenza sopra specificati e compatibilmente con le modalità di lavoro attuabili in questa fase emergenziale, anche nel perdurare del suddetto periodo di sospensione gli uffici proseguiranno la lavorazione delle istanze fino ad oggi pervenute.

Ai fini della più ampia diffusione, si pregano codesti Ordini professionali di diramare la presente comunicazione ai propri iscritti.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Stefano Veraldi  
*Firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*